



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 163-2022 - Seduta N° 3722 - del 04/03/2022 - Numero d'Ordine 18

Prot/2022/196556

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Avviso per la presentazione di domande sulla misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - per l'annualità 2022.

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Dirigente Generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub L

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi del citato reg. (UE) n. 2020/2220, e che pianifica l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive per il biennio;

Visto il decreto ministeriale MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Atteso che l'articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 809/2014, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2021/540, prevede che gli Stati membri fissino il termine ultimo entro il quale le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate;

Considerato che il termine di presentazione delle domande di aiuto sopra richiamato era precedentemente stabilito dal già citato regolamento UE n. 809/2014, prima della modifica introdotta dal ridetto reg. 2021/540, al 15 maggio dell'anno di riferimento, tenuto conto del termine entro cui effettuare i pagamenti, fissato dai regolamenti europei al 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di confermare tale impostazione del termine, ma poiché il 15 maggio 2022 cade di domenica è necessario, come da indicazioni dell'Organismo Pagatore AGEA, posticipare il termine al primo giorno lavorativo successivo e quindi, in definitiva, di fissare il termine di presentazione delle domande al 16 maggio 2022;

Considerato, inoltre, che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;

- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;

- non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato che è necessario sottostare agli obblighi previsti per il 2022 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;

Considerato che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie;

Vista la Decisione n° C (2020) 5664 del 12 agosto 2020 con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica al PSR Liguria riguardante la nuova delimitazione delle zone svantaggiate, con la quale i comuni con svantaggio diverso da montano passano da 1 a 36 (28 totalmente svantaggiati ed 8 parzialmente svantaggiati)

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande di indennità compensativa riferita alle misure 13.1 e 13.2 del PSR con la seguente dotazione finanziaria per l'annualità 2022:

- per la misura 13.1 euro 4.000.000,00;

- per la misura 13.2 euro 800.000,00;

Ritenuto inoltre necessario incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date indicate in premessa, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o a eventuali modifiche del quadro giuridico e amministrativo di riferimento;

Ritenuto altresì opportuno di fornire le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 13 nell'anno 2022 contenute nell' Avviso per la presentazione di domande di misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

Preso Atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'annualità 2022 sulle misure 13.1 e 13.2. del PSR 2014/2020;

2. di approvare l'Avviso per la presentazione di domande di misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" che contiene le disposizioni per la presentazione delle domande e per la valutazione delle stesse allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

3. di stabilire che:

- per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;

- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;

- non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

- le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del **16 maggio 2022**, essendo il 15 maggio 2022 una domenica;

- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1%

dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

- in caso di ritardo superiore a **25 giorni** di calendario la domanda è irricevibile;

4. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2022 sono pari a euro 4.000.000,00 per la misura 131.1 e a euro 800.000,00 per la misura 13.2;

5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare, tra gli altri, agli obblighi previsti per il 2022 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;

6. di stabilire che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per la presente misura;

7. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR, di modificare le date di cui al punto 3, per eventuali motivate esigenze, connesse alla funzionalità del SIAN o a eventuali modifiche del quadro giuridico e amministrativo di riferimento;

8. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul sito web regionale, sul sito www.agriligurianet.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

11. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n°862 del 20/9/2016 e ss.mm.ii.;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MISURA 13 “INDENNITA’ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI”

Misura 13.01 - Indennità compensativa per le zone montane

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013. L'intervento si applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni aziendali situati in zona montana.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 16 maggio 2022 (data ultima di presentazione nei termini delle domande per l'anno 2022), nelle zone designate montane ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera a) del Regolamento 1305/2013.

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Importi dell'indennità

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 400 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 280 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 500 euro/ettaro; (*)
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 245 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (OTE principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7 e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

In particolare per le superfici a pascolo deve essere attuato un periodo di pascolamento di almeno 60 giorni annui e mantenuta una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Criteri di selezione

Per la misura 13.01 non sono previsti criteri di selezione.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 16 maggio 2022 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Subentro nella titolarità dell'azienda

Il cambio del beneficiario è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

MISURA M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree caratterizzate da tale tipo di svantaggio per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura garantendone la sostenibilità economica; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole di tali zone in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013.

L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno.

Nella seguente tabella sono riportati i comuni interessati:

	Codice_Comune	COMUNI TOTALMENTE SVANTAGGIATI	Territorio svantaggiato
1	7009003	Albissola Marina	Tutto il Comune
2	7011002	Arcola	Tutto il Comune
3	7009010	Bergeggi	Tutto il Comune
4	7009013	Borgio Verezzi	Tutto il Comune
5	7010007	Camogli	Tutto il Comune
6	7008017	Cervo	Tutto il Comune
7	7010015	Chiavari	Tutto il Comune
8	7008022	Civezza	Tutto il Comune
9	7008024	Costarainera	Tutto il Comune
10	7010025	Genova	Tutto il Comune
11	7009033	Laiqueglia	Tutto il Comune
12	7010028	Lavagna	Tutto il Comune
13	7010029	Leivi	Tutto il Comune
14	7011016	Lerici	Tutto il Comune
15	7010037	Moneglia	Tutto il Comune
16	7009042	Noli	Tutto il Comune
17	7009048	Piana Crixia	Tutto il Comune
18	7010043	Pieve Ligure	Tutto il Comune
19	7010044	Portofino	Tutto il Comune
20	7011022	Portovenere	Tutto il Comune
21	7010046	Rapallo	Tutto il Comune
22	7010047	Recco	Tutto il Comune
23	7010055	Sant Olcese	Tutto il Comune
24	7010054	Santa Margherita Ligure	Tutto il Comune
25	7011026	Santo Stefano di Magra	Tutto il Comune
26	7010058	Serra Ricco ¹	Tutto il Comune

27	7009057	Spotorno	Tutto il Comune
28	7010067	Zoagli	Tutto il Comune

	Codice_Comune	COMUNI PARZIALMENTE SVANTAGGIATI	SEZIONE	FOGLI TERRENI SVANTAGGIATI
1	7010004	Bogliasco	---	5, 6, 7, 8, 9, 11
2	7010010	Carasco	---	6, 9, 10
3	7009022	Celle Ligure	---	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4	7010018	Cogorno	---	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
5	7008030	Dolcedo	---	7, 8, 9, 10, 17,18, 19
6	7008047	Prela'	A	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14
	7008047	Prela'	B	1, 2, 3, 4, 5
	7008047	Prela'	C	1, 2, 3, 4
	7008047	Prela'	D	1, 2, 3, 4, 5
7	7010060	Sori	---	8, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
8	7010064	Uscio	---	4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna - della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all'indennità devono svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell'anno di presentazione della domanda.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 16 maggio 2022 (data ultima di presentazione delle domande per l'anno 2022), nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, indicate in tabella.

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole delle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna – della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Importi dell'indennità

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 245 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.

- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 450 euro/ettaro; (*)
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 315 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 300 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 210 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (O.T.E. principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

In particolare per le superfici a pascolo deve essere attuato un periodo di pascolamento di almeno 60 giorni annui e mantenuta una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Criteri di selezione

Per la misura 13.02 non sono previsti criteri di selezione.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal

sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 16 maggio 2022 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Ulteriori disposizioni comuni alle due sotto misure

Utilizzo della posta elettronica certificata.

La Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

COMUNICAZIONE DI CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 E SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale o parziale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate.

Le superfici oggetto di subentro mantengono l'OTE dell'azienda da cui provengono.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-162

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		02/03/2022 11:38
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		01/03/2022 16:16
* Approvazione Legittimità	Pierluigi VIOLA		01/03/2022 12:37
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		01/03/2022 10:51
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Franco FORMIGONI		01/03/2022 10:08

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria